



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BORGHESE-FARANDA

Con sedi associate

METD023017 ITCG "F. Borghese" – MERA023011 IPAA "G. Faranda" – MERI02301L IPIA "G. Faranda"  
METD02351L SIRIO "F. Borghese"

Via Mons. Ficarra, 10 – 98066 – PATTI (ME)  
Centralino/Fax 0941 21007 Presidenza 0941 22078  
[www.itborghesepatti.edu.it](http://www.itborghesepatti.edu.it) e-mail: [meis023001@istruzione.it](mailto:meis023001@istruzione.it)  
pec: [meis023001@pec.istruzione.it](mailto:meis023001@pec.istruzione.it)  
Cod.Min. MEIS023001 - Cod.Fisc. 94014110830

### REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DID)

#### IL COLLEGIO DEI DOCENTI/IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 e successive integrazioni e aggiornamenti

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

### **Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione**

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'**Istituto d'Istruzione Superiore Borghese Faranda**

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

### **Art. 2 - Premesse**

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

4. Le **Attività Integrate Digitali (AID)** possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
  - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
  - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali
  - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
  - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

9. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

### **Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo**

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono

- Il Registro elettronico ARGO le sue funzionalità
- La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio *borghesefaranda.net* e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali *Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, HangoutsMeet, Classroom*, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe specificando l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti firmano sul registro di classe, in corrispondenza dell'ora di lezione, indicano l'argomento e l'attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: disciplina - Classe Anno scolastico (ad esempio: ITALIANO 2ACAT\_AAD 2020/2021) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando l'indirizzo email del gruppo classe [nomeclasse.studenti@borghesefaranda.net](mailto:nomeclasse.studenti@borghesefaranda.net) (esempio *2acat\_aad.studenti@borghesefaranda.net*)

### **Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico**

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona, vedi linee guida DDI al link [https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+\\_Linee\\_Guida\\_DDI\\_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027](https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027)

2. In tal caso, ciascun insegnante **completerà** autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

7. Le consegne del docente relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00, e i termini per la restituzione delle consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, entro i termini stabiliti dal singolo docente, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti.

### **Art. 5 –Modalità di svolgimento delle attività sincrone**

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza e concorrerà al computo del monte ore annuale.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli allievi è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. **In caso di mancata ed ingiustificata attivazione della videocamera, l'insegnante potrà escludere l'allievo dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.**

#### **Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone**

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate incluse nella GSuite.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

#### **Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali**

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Si riporta tabella **“Integrazione al Regolamento d' Istituto per un corretto svolgimento della DDI (ex Didattica a Distanza DAD)”** già approvata nel Collegio dei docenti, a.s. 2019/20.



ARTICOLO	REGOLA	Tipologia di sanzione come da tabella	AUTORITA' PREPOSTA
ART.1	L'utente (o il suo tutore) deve custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede piattaforma G Suite (o altre classi virtuali) e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.	A/ B	- Docente - Coordinatore - DS - Consiglio di classe
ART. 2	L'accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART.3	Ogni studente è responsabile dell'attività che effettua tramite l'account personale	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 4	Lo studente deve segnalare immediatamente l'impossibilità ad accedere al proprio account, l'eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 5	Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 6	Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che utilizzi per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 7	Rispettare sempre le indicazioni del docente e partecipare alle lezioni con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe.	A/B	- Docente - Coordinatore - DS - Consiglio DI Classe
ART. 8	Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle e chiudendo tutte le altre applicazioni durante le lezioni.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 9	Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 10	Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere; farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 11	La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta l'inquadratura del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 12	Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti dallo studente. Evitare inquadrature diverse dal volto.	A	- Docente - Coordinatore - DS

ART. 13	La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe: - rispettare gli orari indicati dal docente; - non entrare ed uscire dalla lezione virtuale a piacere.	A/B	- Docente - Coordinatore - DS - Consiglio di classe
ART. 14	Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi; alla fine di ogni intervento disattivare nuovamente il microfono.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 15	Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe. Non è consentito invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle video lezioni	A/B	- Docente - Coordinatore - DS - Consiglio di classe
ART. 16 (*)	Non registrare né divulgare la lezione "live" al di fuori del gruppo-classe. In nessun caso è consentito registrare le videolezioni in diretta né fotografare i soggetti coinvolti, né fare screenshot. (*)	B	- Consigli o di classe
ART. 17	Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l'Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio,video,PPT,etc.nonpertinentealpercorsodidatticoavviatoolesi vo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: <a href="mailto:meis023001@istruzione.it">meis023001@istruzione.it</a>	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 18	Durante le lezioni sincrone, vestire in maniera appropriata ed evitare di pranzare o fare colazione	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 19	Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo classe: gli alunni si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DAD, presenziando alle videolezioni in diretta, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, ecc.	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 20	E' vietato l'utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche	A	- Docente - Coordinatore - DS
ART. 21	E' vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.	A/B	- Docente - Coordinatore - DS - Consiglio di classe
ART. 22	Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti.	A	- Docente - Coordinatore - DS

(\*) A tale proposito si ricorda quanto stabilito dal Garante per la privacy, ossia che è vietato fotografare o registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza l'autorizzazione della stessa. Data la facilità con la quale è possibile condividere e ricondividere a catena la stessa immagine, la diffusione senza autorizzazione costituisce una grave violazione della privacy.

*Inoltre, secondo quanto dichiarato dal Garante contro il cyberbullismo, il diritto alla privacy viene lesa anche sbeffeggiando la dignità della persona inquadrata. In questo caso specifico si incorre nel delitto di diffamazione, previsto all'art. 595 del codice penale: "chiunque [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro". Nei confronti degli alunni che non rispetteranno le regole sopra citate saranno presi provvedimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina.*

#### **Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità**

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, verranno attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità (appositamente documentata e riconosciuta a seguito di specifica richiesta) nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, verranno attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

#### **Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità**

1. In merito alla possibilità per il personale docente sottoposto a *misure di quarantena o isolamento domiciliare* che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale *o per quei docenti a cui viene riconosciuta la condizione di fragilità*, individuati e sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero

della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti**

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza e della griglia appositamente redatta e approvata nel collegio docenti a. s. 2019/20. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

#### **Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali**

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

#### **Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy**

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;

- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

### **Art 13 – Alunni con bisogni educativi speciali**

*Per gli alunni con disabilità la DDI non può interrompere ovvero ridimensionare il processo di inclusione. A tal fine è necessario che i docenti di sostegno, oltre che quelli curricolari, mantengano vivo il contatto e la relazione con gli alunni e con le famiglie. Il PEI rimane il riferimento entro il quale progettare e riprogrammare le attività più adatte. Anche le risorse e i materiali dovranno essere coerenti con il PEI.*

*Nel rispetto del Piano dell'Inclusione 2019-2022, consultabile sul sito dell'Istituto, vengono proposte le seguenti Linee Guida per la gestione dei bisogni educativi speciali (BES) da tener presenti nella DDI*

Per gli alunni disabili, l'insegnante di sostegno, insieme a tutti i docenti del Consiglio di classe, appurata la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza:

1. Mantiene l'interazione con l'alunno e tra l'alunno e gli altri docenti e il gruppo dei compagni.
2. Si preoccupa anche di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI, favorendone la revisione e l'aggiornamento insieme alla famiglia, alla luce delle azioni messe in essere dalla propria istituzione scolastica per ogni singolo studente con disabilità dalla valutazione reale che certifichi nel PEI quali attività e modalità di interventi DaD sono stati programmati e messi in essere (o non si sono potuti erogare e perché) a favore dell'inclusione e del successo scolastico degli studenti e studentesse con disabilità. E' l'elemento di partenza dal quale il GLHO, entro giugno 2020, deve riprendere la trascrizione del PEI, il quale deve prevedere nella progettazione didattica, oltre alla lezione in presenza, anche una didattica individualizzata a distanza e la eventuale adozione della modalità di istruzione domiciliare, insieme al docente di sostegno e agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, sulla base di accordi con le famiglie.
3. si confronta con la famiglia per individuare i possibili interventi e le modalità organizzative per garantire la didattica a distanza.
4. verifica che ciascun alunno sia in possesso della strumentazione tecnologica necessaria. (hardware e software).
5. Elimina eventuali barriere per l'accesso alle tecnologie per la didattica a distanza
6. verifica i dispositivi posseduti e offre supporto tecnico nell'utilizzo di questi ultimi;
7. verifica la partecipazione della studentessa o dello studente alle attività a distanza della classe. Il contatto con i docenti curricolari e soprattutto con i compagni di classe è fondamentale anche nei casi di programmazione differenziata;

**Per gli alunni per i quali è stato redatto un PDP:**

1. Laddove il PDP lo preveda, si rende opportuno una precisa e condivisa riduzione dei compiti con l'indicazione degli esercizi che l'alunno deve svolgere, suggerendo di eseguire quelli non assegnati come facoltativi per un successivo lavoro di consolidamento.
2. I docenti concordano, con gli studenti, tempi di consegna dei compiti più ampi o con fasi di svolgimento dell'attività assegnata.
3. I docenti possono fornire o indicare siti con mappe già predisposte per singola disciplina che gli studenti possono personalizzare.
4. Si consiglia l'uso dei programmi di videoscrittura con il PC per la consegna dei lavori per gli studenti disgrafici, disortografici e dislessici ed, eventualmente, l'utilizzo della risorsa degli audiolibri.
5. I rapporti con la famiglia degli studenti DSA sono mantenuti dal Coordinatore secondo le modalità adeguate al momento.

*Per quanto riguarda le prove di verifica si prevedono – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli adattamenti richiesti dal PEI o dal PDP dello studente.*

*Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione è necessario attivare procedure per effettuare la didattica a distanza al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione.*

**Per gli alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati** la didattica a distanza deve prevedere, necessariamente, l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, individuati nel PDP dei singoli alunni. Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, è prevista la possibilità, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, di assegnare, in comodato d'uso, eventuali dispositivi.

# **TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI – Allegato n.1**

(art. 37 parte II del Regolamento d’Istituto a.s. 2011/2012)

## **A) Sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica**

**Autorità preposte : il Docente, il Coordinatore e il Dirigente Scolastico**

**Tipologia della sanzione:** *rimprovero verbale,*  
*nota disciplinare,*  
*ammonizione,*  
*comunicazione alla famiglia.*

### **Mancanze Disciplinari:**

- ritardi limitati non giustificati e ripetuti
- scarso impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa
- abbigliamento non consono al buon nome e al prestigio della scuola ( abiti eccessivamente succinti, scollature eccessive, etc. )
- uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le lezioni (ritiro dei beni in oggetto, consegna al D.S. e successiva restituzione ai genitori - vedi art. 35)
- bestemmia o uso di un linguaggio non consono all’ambiente scolastico
- assenze arbitrarie ( se ripetute gli studenti coinvolti non possono partecipare alle attività extrascolastiche quali viaggi d’istruzione, teatro, etc.)
- violazione del divieto di andare al bar e del divieto di fumare nei locali dell’Istituto (sanzione amministrativa prevista per legge)
- comportamento che arrechi disturbo o distrazione durante l’attività didattica
- uscita nei corridoi al cambio dell’ora
- giustificazioni tardive delle assenze (vedi art.23)
- allontanamento dall’aula, laboratori o palestre senza autorizzazione del docente
- violazione dell’obbligo di mantenere pulite le aule e gli spazi comuni

## **B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.**

**Autorità preposte : Il Consiglio di Classe.**

**Tipologia della sanzione :** *sospensione dall’attività didattica da 1 a 15 giorni (oltre alla valutazione negativa del comportamento attraverso il voto di condotta).*

### **Mancanze Disciplinari:**

- comportamento pregiudizievole al regolare svolgimento dell’attività didattica (accumulo di più note disciplinari )
- aggressioni verbali nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni e, più in generale, del personale tutto della Scuola
- danneggiamento intenzionale delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e, più in generale, del patrimonio della scuola ( oltre al risarcimento del danno, individuale in caso di ammissione di colpa, o da parte di tutti gli alunni che usufruiscono di quel determinato macchinario, struttura o sussidio didattico in caso contrario )
- comportamenti intolleranti e discriminatori ( possono essere limitati anche i diritti associativi e partecipativi dello studente coinvolto )
- appropriazione di beni facenti parte del patrimonio della scuola o dei compagni
- partecipazione a risse nei locali della scuola
- ripetuti richiami per uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici ( ritiro dei beni in oggetto, consegna al Dirigente scolastico e successiva restituzione ai genitori).

Nel caso di diffusione di dati sensibili attraverso l’uso improprio di cellulari e altre apparecchiature elettroniche, oltre alle suddette sanzioni disciplinari, saranno irrogate le

sanzioni amministrative previste dalle Direttive Ministeriali n.30/07 e n.104/07, oltre a quanto dal D.Lgs. n.196/2003).

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto il rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

**Autorità preposte: Il Consiglio di Istituto**

**Tipologia della sanzione:** *Sospensione dall'attività didattica superiore a 15 giorni (oltre alla valutazione negativa del comportamento attraverso il voto di condotta).*

La Scuola promuove, assieme alla famiglia e, ove necessario, ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile dell'allievo, nella comunità scolastica.

**Mancanze Disciplinari:**

- Commissione di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana ( per esempio minacce, percosse, ingiurie e reati sessuali )
- Comportamenti tali da creare concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (esempio incendio o allegamento )

Prima dell'irrogazione della sanzione, il Consiglio d'Istituto dovrà comunque valutare se la gravità della mancanza è tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

**Autorità competente : il Consiglio di Istituto**

**Tipologia della sanzione:** *Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico*

**Mancanze Disciplinari:**

- recidiva nei casi previsti dal punto C per i quali non è possibile esperire interventi di reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Prima dell'irrogazione della sanzione, il Consiglio d'Istituto dovrà comunque valutare se ricorrono congiuntamente le suddette condizioni.

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio**

**Autorità competente: Consiglio di Istituto**

**Tipologia della sanzione:** *Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.*

**Mancanze Disciplinari:**

La sanzione va applicata ai casi più gravi previsti dal punto D e nel caso di reati particolarmente gravi quali lesioni personali gravi o gravissime.

Per tutte le sanzioni in oggetto è prevista la possibilità di integrare e/o sostituire la sanzione prevista con attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria,



pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati o altre composizioni che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di elaborazione critica degli episodi verificatesi nella scuola.

Ogni sanzione disciplinare sarà supportata da adeguata e chiara motivazione e all'allievo sarà in ogni caso garantito l'esercizio del diritto di difesa con le seguenti modalità:

- per le sanzioni disciplinari del punto A, lo studente potrà esporre le proprie ragioni, in prima istanza, davanti all'organo competente ad irrogare la sanzione (docente, coordinatore, Dirigente scolastico ) e, in seconda istanza, alla presenza dei genitori soprattutto se minorenne, davanti all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione;
- per le sanzioni disciplinari di cui ai punti B-C-D-E, lo studente potrà esercitare il proprio diritto alla difesa, in prima istanza, alla presenza dei genitori soprattutto se minorenne, davanti all'organo preposto ad irrogare la sanzione ( Consiglio di Classe o d'Istituto ), e, in seconda istanza, sempre alla presenza dei genitori soprattutto se l'allievo è minorenne, davanti all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

In ogni caso la competenza a decidere in via definitiva sui reclami contro la violazione del D.P.R. n° 249/98 ( Statuto degli Studenti e delle Studentesse ) così come integrato dal D.P.R. N° 235/2007, spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno alla scuola; l'Organo di garanzia regionale procederà all'istruttoria e deciderà esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dalle parti interessate.